RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Art. 46

Convocazione della Corte di assise di appello

Quando e' proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'art. 208 del Codice di procedura penale o, se appellante e' l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

Versione in vigore dal 22 maggio 1951, non più in vigore dal 6 maggio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei giudizi di Assise
Estremi	Legge 10 aprile 1951, n. 287
Capo	IV — Norme di procedura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-giudizi-di-assise/art-46-convocazione-della-corte-di-assise-di-appello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it